

## ALLEGATO B – SCHEDA TECNICA

### A. Natura e modalità di realizzazione del servizio:

La prestazione richiesta, svolta da un controllore indipendente, è finalizzata al controllo e alla certificazione della spesa del progetto CE110 Proline *Efficient Practices of Land Use Management Integrating Water Resources Protection and Non-structural Flood Mitigation Experiences* finanziato dal Programma transnazionale Central Europe, rientrante nell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea" applicabile al territorio Emilia-Romagna ai sensi e per gli effetti degli articoli 125 (4.a) Regolamento UE n. 1303/2013 e 23 (4) Regolamento UE n. 1299/2013.

L'attività è svolta a favore del Servizio IdroMeteoClima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna che, per la realizzazione del progetto, riceverà un contributo pari a euro 159.145,00 (di cui euro 127.316,00 quale contributo finanziato dall'Unione Europea e euro 31.829,00 quale quota di cofinanziamento nazionale).

Il controllore di primo livello opererà in forma autonoma, con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e contabili del progetto.

In generale, le attività di controllo di primo livello comprendono:

- Verifiche amministrative. Tali verifiche devono svolgersi sul 100% delle spese dichiarate dal beneficiario a supporto della domanda di rimborso per ciascun periodo di attività (di norma un semestre);
- Verifiche in loco di singole operazioni realizzate. Il controllore svolgerà presso la sede di Arpae-SIMC, con la cadenza prevista dal Programma INTERREG Central Europe, sia la verifica documentale, finalizzata alla correttezza della fornitura dei beni e servizi, sia la verifica della coerente realizzazione della spesa, con riferimento anche all'esistenza e pertinenza dei prodotti e dei risultati.

Come previsto dal Programma INTERREG Central EUROPE (Implementation manual), il Controllore di primo livello svolgerà la verifica documentale, finalizzata ad accertare che:

- i costi sostenuti siano ammissibili in base ai Regolamenti sui Fondi Strutturali, alle Regole di Programma e alla legislazione nazionale e regionale applicabile;
- i costi sostenuti siano conformi alle condizioni stabilite dal Programma Central Europe, dall'Application Form approvata e dal subsidy contract;
- i giustificativi di spesa e di pagamento siano correttamente e separatamente registrati;
- che le relative attività, forniture e/o servizi siano in corso di svolgimento o siano state completate;
- che i Regolamenti UE e di Programma relativi ad informazione e pubblicità, appalti pubblici, pari opportunità e rispetto dell'ambiente siano stati rispettati.

Le suddette verifiche e l'emissione delle relative certificazioni dovranno essere effettuate tempestivamente e a seguito della conclusione di ciascuno dei seguenti periodi di attività:

Semestre	Periodo di riferimento	Data indicativa entro cui deve essere rilasciata la certificazione delle spese
I° semestre	1 luglio 2016 – 31 dicembre 2016	5 febbraio 2017
II° semestre	1 gennaio 2017 – 30 giugno 2017	5 agosto 2017
III° semestre	1 luglio 2017 – 31 dicembre 2017	5 febbraio 2018
IV° semestre	1 gennaio 2018 – 30 giugno 2018	5 agosto 2018
V° semestre	1 luglio 2018 – 31 dicembre 2018	5 febbraio 2019
VI° semestre	1 gennaio 2019 – 30 giugno 2019	5 agosto 2019

Il Controllore di primo livello svolgerà inoltre, presso la sede del beneficiario, nel rispetto delle norme stabilite per la certificazione dei costi dal programma Central Europe, la verifica on the spot delle spese sostenute, finalizzata ad accertare:

- la effettiva e corretta realizzazione delle attività, forniture e/o servizi;
- l'effettiva esistenza e funzionamento dei sistemi e processi interni al beneficiario per l'approvazione, rendicontazione e liquidazione delle spese rendicontate

Il controllore individuato dovrà inoltre essere disponibile, anche oltre il termine del contratto, qualora sia richiesta la sua presenza per controlli di secondo livello da parte della UE o di suoi incaricati.

Si precisa che la sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi / consulenza con la ditta / il professionista selezionato in esito ad apposita procedura è subordinato alla positiva verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza da parte della Commissione Mista Stato, Regioni, Province Autonome per il coordinamento del sistema nazionale di controllo.

#### **B. Valore massimo del servizio**

Euro 7.400,00 (iva esclusa) e oneri per la sicurezza pari ad Euro 0,00

#### **C. Struttura organizzativa di riferimento e del relativo responsabile**

Servizio IdroMeteoClima

Responsabile: dr. Carlo Cacciamani

Tel. +39 051 6497500

Fax +39 051 6497501

E-mail: bramponi@arpae.it

#### **D. Requisiti di ammissibilità:**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Servizio Idro-Meteo-Clima** viale Antonio Silvani, 6 | 40122 Bologna | tel +39 051 6497511 | fax +39 051 6497501

Previsioni meteo +39 051 6497600 | email: urpsimc@arpa.emr.it | PEC aoosim@cert.arpa.emr.it | www.arpae.emr.it/sim

Ai fini del conferimento del presente servizio di cui al presente avviso è richiesto il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e conoscenza della lingua inglese di seguito elencati e dei principali pacchetti informatici:

## **ONORABILITÀ**

L'incarico di controllore di I livello non può essere affidato a coloro che:

1. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria previste dagli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
2. versino in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento;
  - b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - c) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo;
4. siano stati dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero abbia ricoperto la carica di presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi.

Al fine di consentire l'accertamento del possesso di tali requisiti, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non trovarsi in una delle situazioni sopra elencate, oltre ovviamente a produrre la

documentazione di rito richiesta a carico dei soggetti affidatari di lavori e servizi in base alla normativa vigente sugli appalti pubblici.

## **PROFESSIONALITÀ**

Il controllore incaricato deve:

- a) essere iscritto, da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii;
- b) non essere stato revocato per gravi inadempienze, negli ultimi tre anni, dall'incarico di revisore dei conti/sindaco di società ed Enti di diritto pubblico e/o privato.

## **INDIPENDENZA**

Il controllore incaricato non deve trovarsi nei confronti di Arpae (Beneficiario che conferisce l'incarico) in alcuna delle seguenti situazioni:

- partecipazione diretta o dei suoi famigliari, attuale ovvero riferita al triennio precedente, agli organi di amministrazione, di controllo e di direzione generale;
- sussistenza, attuale ovvero riferita al triennio precedente, di altre relazioni d'affari, o di impegni ad instaurare tali relazioni, con il beneficiario/impresa che conferisce l'incarico; in particolare, avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione né di essere stato cliente di tale Beneficiario nell'ambito di detto triennio;
- ricorrenza di ogni altra situazione, diversa da quelle rappresentate alle lettere a) e b) idonea a compromettere o comunque a condizionare l'indipendenza del controllore;
- assunzione contemporanea dell'incarico di controllo del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico e della sua controllante;
- essere un familiare del beneficiario che conferisce l'incarico;
- avere relazioni d'affari derivanti dall'appartenenza alla medesima struttura professionale organizzata, comunque denominata, nel cui ambito di attività di controllo sia svolta, a qualsiasi titolo, ivi compresa la collaborazione autonoma ed il lavoro dipendente, ovvero ad altra realtà avente natura economica idonea ad instaurare interessenza o comunque condivisione di interessi.

Il controllore incaricato, cessato l'incarico, non può diventare membro degli organi di amministrazione e di direzione generale del beneficiario/impresa che conferisce l'incarico prima che siano trascorsi tre anni.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza, all'atto di accettazione dell'incarico, il controllore deve presentare, al Beneficiario che attribuisce l'incarico, una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, in base alla quale attesti di non avere partecipazioni dirette e/o indirette nell'impresa che conferisce l'incarico e/o in una sua controllante; non avere svolto a favore del Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, dei Beneficiari delle operazioni) alcuna attività di esecuzione di opere o di fornitura di beni e servizi nel triennio precedente all'affidamento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni) né di essere stati clienti di tale Beneficiario (o, eventualmente, di tali Beneficiari) nell'ambito dello stesso triennio.

Infine, con la stessa dichiarazione il soggetto candidato a svolgere le attività di controllo citate (inteso come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i e legale/i rappresentante/i di impresa o come amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i, nel caso di società) deve assicurare di non avere un rapporto di parentela fino al sesto grado, un rapporto di affinità fino al quarto grado un rapporto di coniugio con il Beneficiario dell'operazione (o i beneficiari delle operazioni) di cui svolgerà il controllo (inteso, anche in questo caso, come persona fisica o come titolare/i, amministratore/i, legale/i rappresentante/i e socio/i nel caso di società).

Con la stessa dichiarazione il soggetto che si candida a svolgere le attività di controllo citate deve impegnarsi a non intrattenere con il Beneficiario dell'operazione (o, eventualmente, con i Beneficiari delle operazioni) alcun rapporto negoziale (ad eccezione di quelli di controllo), a titolo oneroso o anche a titolo gratuito, nel triennio successivo allo svolgimento dell'attività di controllo di detta operazione (o dette operazioni).

#### **CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE**

La modulistica ed alcuni dei documenti probatori che il controllore è tenuto a verificare sono espressi in inglese, lingua adottata dal programma INTERREG Central Europe quale lingua ufficiale.

Ai fini dell'accertamento del possesso di tale requisito il controllore deve presentare al Beneficiario che attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, accompagnata da eventuali attestati.